

Delibera del Consiglio di Amministrazione

N. 40/2018	OGGETTO: Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) all'ERDIS Marche.
Data 12/06/2018	
AB/li	

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10.00 regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

				PRESENTE
1	GIOVANNI	DI COSIMO	PRESIDENTE	SI
2	TONINO	PENCARELLI	VICE PRESIDENTE	SI
3	ATTILIO	MUCELLI	CONSIGLIERE	SI
4	ANDREA	SPATERNA	CONSIGLIERE	SI
*	PAOLO	BALESTIERI	REVISORE UNICO	NO

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli in qualità di Segretario.



Il Consiglio di Amministrazione,

Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n.4 : “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio”;

vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004...”;

vista altresì il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 116 del 17.07.2017 ad oggetto: “legge regionale n. 4/2017, artt. 8 e 9; L.R. n. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS.”;

vista la delibera C.d.A. dell’ERDIS n. 1 del 4.01.2018 ad oggetto: nomina del Direttore Generale dell’ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017 avv. Angelo BRINCIVALLI;

vista la delibera C.d.A. dell’ERDIS n.7 del 30.01.2018 ad oggetto: nomina del Responsabile Unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva la necessità di approvare il regolamento di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) ai fini della trasparenza ed integrità dell’ERDIS Marche;

ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti propri, di emanare la presente delibera;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore Generale in calce alla presente delibera;

all’unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) ai fini della trasparenza ed integrità dell’ERDIS Marche, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
2. di rendere disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente il Regolamento ed il modello utilizzabile ai fini della segnalazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Angelo BRINCIVALLI)

IL PRESIDENTE
(Giovanni DI COSIMO)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
- decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres del 17/07/2017, ad oggetto: “legge regionale n. 4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”;
- delibera n. 1 del 4.01.2018 del C.d.A. dell'ERDIS ad oggetto: nomina del Direttore Generale dell'ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017: avv. Angelo BRINCIVALLI;
- delibera n.7 del 30.01.2018 di nomina del Responsabile Unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il **whistleblowing** è uno strumento di prevenzione e di supporto all'anticorruzione all'interno delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.).

Il dipendente è tenuto a riferire al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione del whistleblower va considerata quale comportamento positivo del dipendente tesa al buon andamento della P. A..

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

In questa Legge le P. A., di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, devono dotarsi di una regolamentazione in materia dove si definiscono procedure d'allerta interna che consentano la segnalazione da parte dei dipendenti di fatti, atti, irregolarità, violazioni di norme interne.

Le P.A. pertanto sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente pubblico (whistleblower) che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, c. 51, della L. 190/2012.

L'articolo sopra citato così recita:

1. *Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*



2. *Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*
3. *L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*
4. *La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

Considerato che:

risulta necessario per l'Ente Regionale per il diritto allo studio – ERDIS Marche, di nuova costituzione, approvare il regolamento di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) ai fini della trasparenza ed integrità;

Proposta:

1. Di approvare il Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower) ai fini della trasparenza ed integrità dell'ERDIS Marche, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
2. di rendere disponibili sul sito internet istituzionale dell'Ente il Regolamento ed il modello utilizzabile ai fini della segnalazione.

**IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO
(Angelo BRINCIVALLI)**

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente delibera.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Angelo BRINCIVALLI)**